

**RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE ANAPA N. 23**  
**14 LUGLIO 2017**

**FACTA NON VERBA!!**

*Cari Colleghi,*

*alcune settimane fa nell'introdurvi la nostra rassegna stampa ebbi modo di condividere con voi la necessità di approfondire l'etimologia del termine "COERENZA" al fine di sottolineare quanto, in alcune storiche associazioni di rappresentanza manchi completamente. A dire la verità nel prenderne atto pretendono pure di avere la ragione dalla loro parte.*

*In poche parole cari Colleghi assistiamo all'evoluzione, spesso naturale, dell'incoerenza che i cosiddetti "dominus" trasformano in men che non si dica in ipocrisia. L'ipocrisia (dal Greco ὑποκρίνομαι «fingere») è un atteggiamento, comportamento o vizio di una persona che volontariamente pretende di possedere credenze, opinioni, virtù, ideali, sentimenti, emozioni che in pratica non possiede.*

*A ben pensare la stretta attualità legata alla nostra Associazione ci regala dei fulgidi esempi di come il re dei "dominus" non perda tempo a sottolineare quanto solo LUI sappia dove guidare al sicuro il gregge smarrito e impaurito dai continui effetti delle sue conquiste.*

*Ecco, per esempio, che la nostra decisione di interrompere la trattativa per il rinnovo del CCNL dei nostri dipendenti vede l'immediata reazione del Sindacato Nazionale Agenti che al grido "aveva ragione lui!!!" si stringe attorno al proprio "Conducator", che nel frattempo conferma tutta la propria abilità nel trasformare l'incoerenza in IPOCRISIA. Troppo facile oggi nascondere i reali motivi che portarono lo SNA a sottoscrivere con sindacati di comodo un proprio CCNL che ricordo non essere stati prettamente normativi, ma legati alla ferrea volontà di non PAGARE GLI ARRETRATI dovuti AI PROPRI DIPENDENTI.*

*Cari Colleghi Anapa Rete ImpresAgenzia sul tema non ha rinnegato nulla, anzi, alle pericolose scorciatoie ha infatti preferito percorrere la dura strada del confronto e su quella, appunto, intendiamo proseguire. Questo però non esclude, come nel caso di specie, che se una delle sigle sindacali decide di modificare 24 ore prima della riunione conclusiva la piattaforma di accordo sin lì condivisa da tutte le parti in gioco, la nostra Associazione decida di interrompere la trattativa a dimostrazione che "disponibilità a trattare" non ha tra i suoi significati quello di farsi prendere in giro.*

*Sull'argomento possiamo aggiungere altre dolenti note; la guerra quotidiana alla denigrazione dell'operato dei Gruppi Agenti e delle Giunte e/o Direttivi, riportate su sna channel, per la loro costante inadeguatezza, come se non bastasse la lotta al riconoscimento delle identità politiche dei gruppi Agenti, malversati dalle compagnie su vari fronti, ratificate di fatto dal Sindacato Nazionale Agenti con modalità alquanto particolari.*

*Diffondendo la cultura del complotto, del sospetto, dell'inadempienza assistiamo a quanto sia oltremodo spiacevole che i gruppi agenti continuino ad essere considerati delle entità separate dalla magnificenza della rappresentanza di primo livello, che sembra avere il compito di giudicare e ratificare qualsiasi loro azione, messa in campo peraltro, a salvaguardia dei colleghi e delle loro libertà ideologiche ed imprenditoriali.*

*Forse sarebbe più giusto mettersi intorno ad un tavolo, conoscersi e magari condividere gli obiettivi per cui le stesse rappresentanze sono nate, sostenere l'operato e l'impegno gratuito dei Presidenti e dei colleghi tutti che sono democraticamente eletti a rappresentare a loro volta, altri colleghi.*

*Persone che ogni giorno portano avanti, su più fronti, trattative, relazioni, problematiche di cui però sono puntualmente accusati di non esserne all'altezza e quindi ratificati per sbagli, inadempienze o presunte tragedie che a seguito di loro decisioni, peraltro non ben definite dall'accusatore, potrebbero portare a cataclismi di varia magnitudo.*

*Come non soffermarci sulle continue lezioni impartite alla categoria in merito alla liceità di alcuni accordi sottoscritti da importanti Gruppi Agenti tesi a garantire l'uso del fiume d'informazioni che noi Agenti di Assicurazione raccogliamo nello svolgimento della nostra professione dall'altissimo che, sfruttando l'enorme esperienza dimostrata nella particolare arte della trattativa, certifica tutta la sua abilità nello svolgere il mestiere più semplice del mondo: il censore ex post. Lezioni che però evitano, come d'abitudine di fornire soluzioni.*

*Mentre tutto questo accade, ci ritroviamo in Parlamento, a scriverci con gli avvocati, a disquisire fra di noi su chi non ha fatto cosa anziché analizzare chi fa cosa e procedere subito con dette soluzioni.*

*Si continua a spostare l'attenzione evitando di affrontare le priorità come l'accordo nazionale agenti e l'autosufficienza economica delle agenzie, quest'ultima purtroppo fortemente compromessa, e per fortuna, diciamo noi, attenzionata dai Gruppi agenti, che con coraggio e responsabilità, mettono in campo soluzioni diverse con obiettivo comune: sopravvivere.*

*Le evoluzioni del mercato e della tecnologia, le contraddizioni di una lunga crisi sistemica sono in realtà una opportunità per affrontare il cambiamento e per fare ciò è necessario essere consapevoli del fatto che sono necessari investimenti in credibilità, in azioni concrete, in condivisione.*

*E' importante difendere il nostro mestiere, evitando pericolose ipocrisie, cautelare la forza economica e sociale di una categoria che ha sempre dimostrato di saper affrontare anche i momenti più difficili, spesso dovendo anche rinunciare a qualcosa per il bene comune.*

*I diritti acquisiti restano immutabili, ma certamente dovranno essere aggiornati alle esigenze del presente quadro economico e normativo e per fare ciò esiste a nostro avviso, un unico modo; essere insieme, uniti, compatti, senza ipocrisia e ratifiche inutili, ma con una vera e irremovibile coerenza.*

*Ad maiora  
Buona lettura.*

*Enrico Ulivieri  
Vice-presidente*

## NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

### **SOMASCHINI (ANAPA RETE IMPRESAGENZIA): DALLA PARTE DEI CLIENTI CON MANO TESA ALLA POLITICA**

*FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
(13/07/2017)*

Sulla stampa delle ultime settimane si sono rincorse alcune diverse reazioni derivanti dal ritiro dell'emendamento che avrebbe comportato l'abolizione del tacito rinnovo nelle polizze danni. Tali interpretazioni, a volte superficiali, a volte faziose e strumentali, ribadiscono ancora una volta qualora che in un mercato sotto-assicurato e di offerta come quello italiano, l'importanza ed il ruolo centrale dell'intermediario professionista di assicurazioni. Questa persona è riuscita ad illustrare alla politica ed all'amministrazione, nell'interesse dei clienti-assicurati che costituiscono il suo patrimonio, per quale motivo l'abolizione del suddetto tacito rinnovo, apparentemente una norma a favore della concorrenza e dei consumatori, poteva altresì rivelarsi deleteria ed avversa proprio ai cittadini.

Questo risultato è stato raggiunto sfidando, anche in modo impopolare, interpretazioni sommarie e populiste prive di un approfondimento tecnico che solo un intermediario professionale è in grado di svolgere, nonché ha dimostrato l'importanza del dialogo diretto delle associazioni degli agenti di assicurazione con la politica e ha rilanciato con forza la necessità di affrontare le grandi questioni assicurative di notevole impatto sociale che interesseranno i cittadini, ma anche chi si appresta a governare il Paese, in seguito alle prossime elezioni.

Una nazione con le caratteristiche dell'Italia deve, con l'ausilio del sistema assicurativo ed in particolare degli agenti che sono a stretto contatto quotidiano con famiglie e imprese, affrontare grandi temi come: previdenza, welfare (in particolare la spesa sanitaria e l'assistenza di lungo periodo – long term care) e calamità naturali. ANAPA Rete ImpresAgenzia ritiene di avere alcune soluzioni concrete e sostenibili da proporre a chi ci governerà, pertanto tende la mano a coloro che vorranno affrontare e risolvere alcune grandi questioni che non sono più rinviabili.

### **BULLO: «L'UTILIZZO DEI BIG DATA? NON CONVINCERÀ I CLIENTI A VENIRE IN AGENZIA. E GLI INTERMEDIARI HANNO ANCORA**

I big data? «È uno strumento di propensione commerciale. Nient'altro». Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? «Deve entrare ancora in vigore, ma nasce già vecchio». Andrea Bullo (foto a lato), avvocato amministrativista a Milano, bolla in questo modo due fra i temi più attuali del momento.

Sui cosiddetti "clienti digitali", sui big data (cioè la raccolta di dati

## L'ESSENZIALITA' DEL RAPPORTO UMANO»

FONTE: TUTTO INTERMEDIARI  
(12/07/2017)

eterogenei, strutturati e non strutturati, attraverso metodi tecnologici e analitici specifici al fine di estrarre valore per supportare differenti tipi di analisi), Bullo non ha dubbi: «Non sono convinto che questo enorme serbatoio di informazioni serva a convincere un cliente a venire in agenzia a sottoscrivere un contratto assicurativo. È un approccio sbagliato concepire il big data e la gestione di queste informazioni in questo modo», ha detto intervenendo all'ultima assemblea dell'Unione agenti Axa, di cui lo stesso avvocato è consulente.

Dopo essere entrato nel merito di come sia stato utilizzato il big data (uno degli esempi fatti ha riguardato il caso Trump), Bullo ha osservato come «il popolo del cosiddetto web sia talmente vasto che se ne perdono i confini e che di fatto non appartiene a nessuno, né tantomeno a un gruppo». Per questo il big data lo definisce «uno strumento di propensione commerciale, nient'altro».

Bullo ha anche tranquillizzato gli agenti su più punti. «Tutto il mondo assicurativo si sta muovendo in questa direzione, ma l'unico vero utilizzo del big data è quello dell'approccio psicometrico (la psicometria è l'indagine psicologica tendente alla valutazione quantitativa dei comportamenti, ndr), che non è in grado di eliminare l'essenzialità del rapporto umano», ha detto. «Gli agenti hanno campo libero perché delle persone che vengono avvicinate tramite questo sistema, gli stessi intermediari hanno un profilo più accurato e questo è un grandissimo vantaggio commerciale. Inoltre il sistema del big data funziona sul condizionamento del pensiero esclusivamente quando si è di fronte a una ipotesi estremamente divisiva, quando cioè bisogna scegliere fra due opzioni secche. In questo caso funziona ma, ripeto, non ha nessuna capacità proattiva. Il metodo psicometrico, poi, stimola il lato peggiore dell'individuo (la paura, la reattività, la violenza, la vanità) e non ha nessuna capacità di alimentare la parte più alta dell'individuo, neanche fargli raccogliere con chiarezza quali sono i rimedi ai propri bisogni».

Ancora Bullo: «Il sistema di letture di tutti questi dati esprime il 10% di capacità di comunicazione umana. Ricordo solo che il restante 90% della capacità di comunicazione dell'uomo è non verbale. È impensabile, dunque, che ciò farà fuori le agenzie e il loro modo di relazionarsi con i clienti. Bisogna però rendersi conto che il mondo sta cambiando a una velocità inimmaginabile fino a due-tre anni fa».

Un riferimento, poi, anche al nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. «L'Unione europea ha deciso di sostituire tutte le varie norme dei singoli Stati membri con un unico pacchetto di protezione dati, composto da un regolamento già emanato, ma che entrerà in vigore nel maggio del 2018. Non sarà necessario alcun atto di recepimento», ha ricordato l'avvocato. «Il regolamento vuole proporsi di rinnovare profondamente la disciplina della tutela dei dati, per esempio ampliando la nozione stessa di dato a qualunque informazione. Quindi foto, commenti,

status, ecc. Saranno considerati tutti dei dati. Fra le novità anche l'introduzione del principio della contitolarità dei dati e della corresponsabilità dei dati, che quindi riguarda anche la distribuzione assicurativa. Un aspetto, quest'ultimo a cui bisogna fare attenzione».

Per Bullo, però, «se è vero che l'individuo del web non fa parte di un gruppo ma è solo e il diritto serve a disciplinare il rapporto fra le persone, questo regolamento nasce vecchio, soprattutto in relazione a un aspetto che non è stato considerato: il conferimento di tutta questa miriade di dati è volontario, e tanto è volontario quanto è inconsapevole di che fine facciano questi dati. Il regolamento non ha introdotto, per esempio, un principio base e cioè il frazionamento dei dati, che oggi invece circolano in blocco».

## NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO

### LONG TERM CARE, UNO STRUMENTO "DEMOCRATICO" PER LA SFIDA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
(13/07/2017)

L'aumento della aspettativa di vita produrrà un incremento della spesa per pensioni, sanitaria ma soprattutto per la non autosufficienza, per la quale già oggi lo Stato spende circa 30 miliardi, cui vanno aggiunti altri 9,2 miliardi spesi dalle famiglie, prevalentemente per le badanti. Dato, quest'ultimo, ovviamente sottostimato perché molte sono irregolari. Secondo le ultime stime, il costo per la non autosufficienza (Long Term Care) passerà dall'attuale 1,8% a oltre il 3% del Pil nei prossimi trent'anni.

Visti i dati del bilancio pubblico sarà molto difficile aumentare questa spesa, e allora che fare? Questo uno degli interrogativi sollevati dal Tavolo di Lavoro sul Tema della Non Autosufficienza, serie di momenti di incontro e discussione sul tema, promossa dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, con il supporto scientifico di Assoprevidenza.

La speranza di vita alla nascita è enormemente aumentata. Nel 1955, era di 64 anni e mezzo per gli uomini e per le donne circa quattro anni in più, ma la pensione si prendeva a 60 anni (50 per le donne); nel 2015, si è alzata e 80 anni e mezzo per i maschi e 85 per le femmine, ma il dato ancora più importante da rimarcare è la durata media della vita dopo i 60 e gli 80 anni, rispettivamente pari per gli uomini a 23 e 8,8 anni e, per le donne, a 27 e 10,7 anni. Valore quest'ultimo destinato, oltretutto, a crescere ancora: si stima che nel 2050 la speranza di vita di un ottantenne sarà pari a oltre 11 anni e mezzo per gli uomini e a oltre 14 anni per le donne.

Uno dei primi interrogativi che ci si è posti è allora "chi pagherà questo incremento di spesa" visto che, con l'incremento della aspettativa di vita e con l'atomizzarsi delle famiglie (singoli o coppie senza figli o con un solo



	<p>figlio), una buona parte di italiani si troverà in una condizione di essere assistito parzialmente o totalmente. Tanto più che il costo medio delle rette nelle RSA si aggira sui 2.500 euro al mese, cioè più del doppio della pensione media degli italiani.</p> <p>La sorpresa è poi arrivata dal confronto tra le tariffe relative all'adesione collettiva o individuale. Infatti, per un soggetto che, in caso di perdita della autosufficienza, volesse disporre di poco più di 1.000 euro al mese (l'importo mancante tra la pensione media oggi percepita e la retta mensile di una struttura residenziale), il costo di una polizza LTC sarebbe pari a quasi 300 euro annui per un trentenne e quasi a 1.000 euro per un sessantacinquenne, mentre se l'adesione fosse collettiva, come peraltro già accade per alcune Casse privatizzate o per alcune categorie di lavoratori, si ridurrebbe a prescindere dall'età a meno di 50 euro annui, peraltro soggetti a defiscalizzazione.</p> <p>E allora la soluzione, prima ancora che dividersi tra i fautori del servizio pubblico o privato o tra volontarietà o obbligatorietà di adesione, potrebbe essere quella di suggerire che tutti i fondi pensione complementari, e in tutte le tornate di rinnovi contrattuali, venga prevista l'adesione alla LTC in forma collettiva e soprattutto a "vita intera", al fine di garantire le prestazioni anche dopo il pensionamento e finché si vivrà. E con queste risorse si potrà scegliere il percorso ADI (assistenza domiciliare integrata) o in strutture per le terze, quarte e quinte età, tema che verrà sviluppato nel corso dei prossimi incontri, tenendo conto anche di esperienze come quella della regione Lombardia, all'avanguardia in materia.</p>
<p><b>DANNI PUNITIVI: PER RC SANITARIA E RCA NON CAMBIA MOLTO</b></p> <p><i>FONTE: INSURANCE TRADE (12/07/2017)</i></p>	<p>La sentenza 16601 dello scorso 5 luglio, in tema di danni punitivi sembra a prima vista aprire scenari inquietanti per il mercato assicurativo, specie nel comparto della Rc auto e della Responsabilità sanitaria. Non è mistero che i player assicurativi attendessero quella sentenza con una certa apprensione e con il timore che il sistema tabellare sancito dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni (sistema incentrato sulla sostanziale onnicomprensività dei valori espressi dalle tabelle, fermo il limite massimo del potere di personalizzazione da tali norme previsto) potesse esserne vulnerato.</p> <p>A sentenza depositata, vi è chi, erroneamente, ritiene che quei timori fossero davvero fondati e, in qualche modo, premonitori: la franca presa di posizione delle Sezioni Unite, tesa a superare il proprio precedente orientamento e ad ammettere che la funzione risarcitoria si colori di venature punitive (e non solo riparatorie), potrebbe sollecitare una spinta liquidativa eversiva, con dilatazione dei compendi posti a carico dei responsabili ed evidente ricaduta sul costo dei sinistri (e sugli andamenti tecnici del ramo).</p> <p>In verità le cose non stanno così, almeno a parere di chi scrive.</p>

**LA MAGISTRATURA NON HA UN POTERE INDISCRIMINATO**  
Pur prendendo atto del revirement della Suprema Corte, l'allarme merita di esser ammortizzato da una più serena lettura della sentenza, in sincrono con l'attuale stato del nostro ordinamento. Al riguardo, giova anzitutto muovere da una secca premessa: lungi dall'aver declinato un principio generale assoluto, le Sezioni Unite non hanno affatto consegnato alla magistratura un potere indiscriminato di punizione. Tutto al contrario, hanno finito per limitarlo fortemente, circoscrivendone l'operatività ai soli casi in cui sia la legge, con apposita disposizione speciale, a prevederlo.

Più precisamente, la possibilità di aumentare il quantum della condanna attraverso l'imposizione di una maggior somma a titolo di sanzione civile pecuniaria è data solo e soltanto in presenza di una norma che espressamente la contempra. Ciò in ossequio al principio di tassatività e legalità e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 della Costituzione.

Del tutto consapevole del rischio di venir mal interpretata, la sentenza 16601 si affretta, peraltro, a chiarire che la presa d'atto della progressiva infiltrazione nel diritto civile di talune spinte sanzionatorie non deve essere equivocata né presa a pretesto per "un incontrollato soggettivismo giudiziario" (queste la testuale ed eloquente proposizione utilizzata dalla Corte).

#### SERVE UNA NORMA AD HOC

In definitiva, perché di risarcimento punitivo si possa parlare occorre che lo stesso sia sostenuto da una disposizione ad hoc che lo preveda, con specifico riferimento alla condotta che si intenda sanzionare: al netto, comunque, del necessario rispetto del principio di proporzionalità nell'eventuale applicazione della pena pecuniaria aggiuntiva. Solo entro questi limiti le sentenze straniere che riconoscano danni punitivi potrebbero esser riconosciute in Italia: e cioè solo se le stesse siano state rese, nell'ordinamento di provenienza in ossequio ai citati principi di legalità (tassatività) e proporzionalità. Se tanto è vero, come è vero, il timore della vigilia è lungi dall'essersi concretizzato. Tutto al contrario.

Si tratta di misurare i principi predicati dalle Sezioni Unite all'interno dei comparti di attività che più avrebbero potuto essere impattati dalla sentenza. Ebbene, nel settore della Rc auto manca qualsiasi disposizione che autorizzi la comminatoria di sanzioni civili pecuniarie aggiuntive rispetto risarcimento. È appena il caso di rilevare che laddove il legislatore ha voluto punire più severamente determinate condotte lo ha fatto, almeno sino a ora, intervenendo nel comparto penale, come recentemente accaduto con la declinazione del reato di omicidio stradale. Il risarcimento del danno civilistico continua invece a essere informato ai principi contenitivi e predittivi che stanno alla base della liquidazione tabellare del danno, propria dei sistemi obbligatoriamente assicurati.

In mancanza di una norma ad hoc che legittimi un potere sanzionatorio

del giudice eccentrico rispetto alla criteriologia tabellare codicistica, tutto non potrà che rimanere invariato.

#### LA SENTENZA RINFORZA L'AUTONOMIA DEL SISTEMA RCA

La nuova impostazione pare consentire di superare ogni equivoco derivante da una lettura in termini sanzionatori dell'articolo 2059 del Codice civile; equivoco che ha condotto talvolta a sostenere che innanzi a una fattispecie di reato il risarcimento del danno dovesse essere di per sé maggiorato non in funzione del danno ma della (gravità della) condotta lesiva. Ora, nel sistema disegnato dalle Sezioni Unite non può esser certo la clausola generale e latissima dell'articolo 2059 a poter costituire pretesto per nuove divagazioni punitive: tanto più che quella disposizione correla la rilevanza, anche penale, dell'illecito non certo a punizioni bensì al ristoro di danni (non patrimoniali ma effettivi) altrimenti non risarcibili, in quanto ritenuti dall'ordinamento non meritevoli di tutela in assenza di idonea e specifica previsione legislativa.

Insomma, ribaltando la suggestione di partenza, ci sentiamo di affermare che la sentenza 16601 rinforzi l'autonomia oggettiva del sistema risarcitorio della Rc auto; di un sistema ancorato a regole liquidative sistematiche e lontane anni luce da quell'espressa finalità di punizione cui le Sezioni Unite anelano quale condizione necessaria all'esercizio di una qualche funzione sanzionatoria civile.

#### RC SANITARIA, IL GIUDICE (SEMMAI) ATTENUA NON AGGRAVA

A non dissimili conclusioni ci pare di poter giungere anche in relazione alla nuova gemellare regola assicurativa obbligatoria, introdotta dalla legge Gelli (la 24 del 2017) per la responsabilità sanitaria. A voler ben vedere, peraltro, qualche ulteriore suggestione punitiva qui si pone con maggiore evidenza. Ci riferiamo, oltre che alla sanzione stabilita in caso di mancata partecipazione alla conciliazione, di cui all'articolo 8, alla previsione dell'articolo 7 comma 3 della legge, nella parte in cui stabilisce che "il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge".

Che sia questa, nel nuovo sistema della sanità assicurata, la regola iuris idonea ad asseverare il (nuovo) potere sanzionatorio del giudice? No, ancora una volta: almeno secondo noi. Il potere/dovere del giudice di "tener conto" della condotta dell'esercente non è di carattere afflittivo ma contenitivo, in coerenza con la tendenza legislativa ad attenuare, ove possibile (e non certo aggravare) i carichi risarcitori posti a carico del medico, ove responsabile.

#### GLI ARTICOLI 139 E 139 RESTANO IL RIFERIMENTO

E non è un caso che la norma riguardi proprio, e solo, la responsabilità del medico strutturato, e cioè di colui il quale risponde ex articolo 2043



	<p>del Codice civile, in quanto inserito nell'organizzazione della struttura sanitaria e non avendo agito in forza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente. Diversamente opinando (e ipotizzando che il potere di graduazione sia esercitabile anche in aumento, laddove si tratti di punire il mancato rispetto delle linee guida) dovremmo dire che il regime astrattamente peggiorativo riguardi soltanto gli esercenti strutturati e non invece i medici liberi professionisti. Il che pare del tutto contrario alla ratio legis.</p> <p>I riferimenti liquidativi di cui agli articoli 138 e 139 del Cap, richiamati espressamente anche per i risarcimenti da responsabilità sanitaria, sembrano dunque destinati a rimaner fermi, fatto salvo il potere di graduazione al ribasso, e non in aumento, previsto per gli esercenti strutturati. Ciò vale allo stato attuale dell'arte.</p> <p><b>LE SANZIONI POTRANNO ESSERE ASSICURABILI?</b> A titolo personale ci sia concesso di osservare come, de iure condendo, la regola della sostenibilità mutualistica che presiede il sistema della Rc auto (della Rc sanitaria) potrebbe, un domani, essere superata proprio attraverso la previsione di sanzioni civili ad hoc, volte a punire condotte particolarmente riprovevoli. Si potrebbe, cioè, ritenere che il temperamento risarcitorio che governa il sistema (figlio di una sostanziale accettazione di un rischio sociale ineludibile) non trovi giustificazione a fronte di gravissime infrazioni delle regole della prudenza.</p> <p>Si pensi al caso della guida in stato di ebbrezza, rispetto alla quale l'idea di una particolare recrudescenza delle conseguenze patrimoniali per l'offensore potrebbe esser ritenuta più che opportuna. Ma quand'anche venissero, un domani, introdotte tali eventuali sanzioni sarebbero assicurabili? O meglio: potrebbero rientrare nel paradigma ordinario della copertura della Rc auto, stante il divieto di cui all'articolo 12 del Cap? Per quanto tale norma si riferisca alle sole sanzioni amministrative, il carattere punitivo dell'eventuale pena pecuniaria dovrebbe far sì che il relativo peso rimanga a carico del responsabile della condotta, senza poter essere emendato a buon mercato (come del resto accade per i sinistri dolosi) attraverso il mero pagamento di un premio. Ciò al netto della residuale possibilità di escluderle dalla copertura, senza forse incorrere nel limite della non opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 144 del Cap.</p> <p>Si tratta, comunque, di scenari futuri, non attuali e niente più che eventuali. Il danno punitivo, formula semanticamente di per sé impropria, sarà anche stato sdoganato: ma non nel settore del risarcimento del danno alla persona da Rc auto e da Rc sanitaria.</p>
<p><b>CYBERSECURITY, CONTRO I DANNI PIÙ</b></p>	<p>Saranno gli Innovation Hub sparsi in tutto il territorio nazionale, voluti dal piano Industria 4.0, ad avere il ruolo di centri di informazione e</p>

## FORMAZIONE E POLIZZE

FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
(13/07/2017)

formazione per fronteggiare le problematiche della cybersecurity e dei rischi connessi al terrorismo. Il progetto è di Confindustria Digitale, specificatamente per aiutare le imprese – soprattutto le piccole, più impreparate e più vulnerabili – ad affrontare la gestione dei nuovi rischi virtuali.

«Nelle Pmi mancano figure professionali specifiche per questo tema e si fa fatica a trovare risorse da investire – spiega Giorgio Mosca, presidente Steering Committee Cybersecurity di Confindustria Digitale –. Come Confindustria Digitale stiamo lavorando perché all'interno dei nascenti Innovation Hub si possa informare sui modelli e sui metodi, che devono essere condivisi. La trasformazione digitale è un grande vantaggio se mette in collegamento le aziende e le società in modo sicuro». L'informazione e la formazione sono la chiave di volta per affrontare preparati i rischi della rete, che si configurano non solo sotto forma di attacchi veri e propri, come i ransomware, ovvero il "pizzo elettronico", ma anche, ad esempio, quando si tratta di sviluppare nuovi software a rischio virus, oppure quando il proprio business viene effettuato su piattaforme diverse che devono dialogare tra loro, oppure nel caso di un errore umano o di eventi che provocano un danno reputazionale. Nel 2016, sul totale degli attacchi web verificatisi a livello mondiale, il 72% riguardavano attacchi criminali, il 15% atti di hackeraggio, l'8% attacchi di spionaggio o sabotaggio e il 5% atti di cyber warfare.

«Dietro questi attacchi non c'è sempre una motivazione legata ai soldi, ma spesso sono manifestazioni di potenza – specifica Andrea Bono, general manager di Marsh, leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella gestione dei rischi – con conseguenze dannose per la collettività». «L'evoluzione tecnologica – continua Bono – ha abituato cittadini e imprese a godere di incredibili comodità accompagnate da un drastico risparmio di tempo e fatica: dagli acquisti online alla gestione domotica della casa, dalle facilitazioni burocratiche all'efficiamento dei processi produttivi alla velocità di interazione, sia per lavoro che per svago. Ma il comprensibile eccesso di entusiasmo ha fatto sì che si perdesse l'attenzione sui rischi connessi alle opportunità. È questa la motivazione per cui oggi l'Italia è in ritardo di fronte alle problematiche della cybersicurezza, che si presentano in modo sempre più invasivo».

Una recente ricerca della Banca d'Italia, che per la prima volta ha indagato sull'approccio aziendale nei confronti della cybersecurity, dice che le imprese, soprattutto quelle più grandi, sono sempre più colpite da attacchi informatici, in particolare ransomware e azioni che sottraggono fondi, fenomeni la cui crescita è attestata anche da un report presentato al World Economic Forum di Davos da Marsh&McLennan Companies assieme a FireEye. «Si tratta di far passare nelle aziende una nuova cultura del rischio – dice Barbara Lucini, ricercatrice presso il centro di ricerca sul terrorismo dell'Università Cattolica di Milano –. Spesso le imprese si percepiscono fuori da queste problematiche; invece, bisogna

lavorare molto sulla formazione, che diventa strumento di prevenzione, e sull'interpretazione degli atti terroristici».

Attorno a questi nuovi fenomeni si sta sviluppando anche il mercato assicurativo. Che opera non solo a valle del danno, coprendo la tipologia di fattori che riguarda i danni propri dell'azienda, come il mancato guadagno, le spese extra, l'estorsione, e i danni che come azienda possono essere causati a terzi – dalla distruzione di dati al coinvolgimento del network in attacchi a terzi, alla trasmissione di virus. Ma agisce anche a monte del possibile problema. «Oggi il panorama delle coperture è ampio – specifica il general manager di Marsh, Andrea Bono -. Come società operiamo anche nell'ambito preventivo della formazione del personale relativamente alla gestione dei rischi cyber. Siamo solo all'inizio: a fronte di un ammontare mondiale di premi assicurativi in questo campo di circa 3 miliardi di dollari (soprattutto negli Usa), i premi relativi all'Europa arrivano a circa 300 milioni di euro. Ma negli ultimi mesi la sensibilità è aumentata in modo esponenziale e nei prossimi cinque anni mi sento di prevedere un mercato europeo del valore da 1 a 3 miliardi».

Si presume che sarà così, anche alla luce delle nuove normative europee che prevedono entro il maggio del 2018 che le imprese mettano in atto politiche per la sicurezza informatica con obblighi ben precisi.

«Il tema assicurativo è molto interessante – conclude Giorgio Mosca – perché aiuta a creare consapevolezza e perché genera modelli interpretativi fondamentali, che tuttora mancano».